

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 946 e 972-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso (946)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro del Bilancio**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

E

Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso (972-Urgenza)

d'iniziativa dei senatori **SALARI e TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato che ha istituito la Comunità economica europea dedica una particolare e specifica attenzione al settore dell'agricoltura, adottando, per l'agricoltura ed i prodotti agricoli, un regime speciale da realizzarsi mediante una serie di disposizioni integrative e sostitutive di quelle generali (articoli 38 e seguenti fino all'articolo 47).

Non è necessario richiamare qui quelle che sono state definite le varie finalità della politica agricola comune (articolo 39), nè i principi a cui s'ispira, nè la procedura stabilita per tracciare in sede applicativa le linee direttrici della stessa politica agricola comune.

Basterà ricordare che con l'accordo del 14 gennaio 1962 intervenuto tra i sei rappresentanti della CEE fu stabilito di dar inizio e corso alla seconda tappa del Mercato comune instaurando una politica comune nel settore dell'agricoltura.

In ordine alla finalità di tendere alla stabilizzazione dei mercati e di assicurare la possibilità degli approvvigionamenti, furono emanati vari Regolamenti interessanti il settore dei cereali, del pollame, delle uova e delle carni suine (animali vivi), delle carni fresche refrigerate o congelate. Successivamente, nel 1963, si provvide ad estendere agli altri prodotti dell'industria suinicola le norme regolamentari accennate.

In data 5 febbraio 1964 il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ha adottato un'altra serie di regolamenti (nn. 13, 14 e 15) relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

La data di applicazione di detti regolamenti, anche per effetto di intervenuta proroga, è la seguente: 1° settembre 1964 per il settore riso; 1° novembre 1964 per gli altri due (latte, prodotti lattiero-caseari e carni bovine).

Si è ravvisata pertanto la necessità, così come a suo tempo è stato fatto nei riguardi dell'attuazione del regime dei prelievi nei settori dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova, di rendere applicabili in

campo interno detti regolamenti per i settori del latte e dei prodotti caseari, delle carni bovine e del riso.

A ciò hanno inteso provvedere i disegni di legge n. 946 e n. 972 del Senato.

Analogamente a quanto il Governo ha fatto negli altri settori già richiamati a mezzo dei decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181, anche per i settori del latte, dei prodotti caseari, delle carni bovine e del riso esso ha provveduto con decreto-legge; i senatori Salari e Trabucchi con loro disegno di legge. Il Senato è chiamato ora ad esaminare congiuntamente il disegno di legge n. 946, d'iniziativa governativa, e il disegno di legge n. 972, d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi.

Le norme sostanziali che formano oggetto dei due disegni di legge sono le stesse, salvo una aggiuntiva contenuta nell'articolo 21 del disegno di legge Salari concernente il trattamento particolare della zona franca di Gorizia.

Tuttavia tra i due disegni di legge vi è una differenza formale assai rilevante. Il primo concerne la conversione in legge di un decreto-legge, consta di un solo articolo che statuisce la conversione stessa mentre il decreto ne rappresenta il contenuto la cui identità col disegno di legge Salari ho già rilevato.

Il secondo disegno di legge ha per contenuto sostanziale e formale il decreto-legge governativo.

La 5ª Commissione ha commesso al relatore l'incarico di riferire su entrambi, sulla loro genesi, nella convinzione che dovesse l'Assemblea prendere le proprie determinazioni nella scelta del testo da approvare.

Il relatore espone anzitutto il contenuto dei due disegni di legge, basati sul sistema dei prelievi. A tal fine, allo scopo di illustrare il meccanismo dei prelievi stessi, si permette citare quanto di essi dice il senatore Salari (vedi atto Senato n. 838-A):

« Con il "prelevamento" il prezzo della merce estera, anzichè essere aumentato alla importazione di una percentuale fissa (dazio) viene portato, attraverso il pagamento della differenza (prelevamento), al livello del prezzo interno (nazionale durante il periodo tran-

sitorio, comunitario nella fase di mercato unico).

Il sistema delle " restituzioni " in linea generale consiste nella possibilità, da parte di un Paese membro avente prezzi alti, di accordare alle esportazioni una restituzione fino a permettere che il suo prodotto arrivi sul mercato di un altro Paese membro o di un Paese terzo, avente prezzi più bassi, in condizioni di concorrenza.

Tale restituzione è imposta dal sistema dei prelievi, che abolisce tutte le restituzioni alle importazioni sostituendole appunto con l'unico regime di difesa nei confronti dei Paesi terzi, dato dal prelievo.

Da ciò deriva che sul mercato di un Paese membro a prezzi più alti può giungere il prodotto proveniente sia dai Paesi membri a prezzo più basso che da Paesi terzi: per i Paesi membri tali esportazioni godono di un regime preferenziale mediante la riduzione del prelievo.

Se la restituzione non fosse consentita, sul mercato dei Paesi membri a prezzo più basso potrebbero accedere i prodotti provenienti da Paesi terzi, ma non quelli dei Paesi membri a prezzo più alto.

In tal caso non solo verrebbe annullato il principio della preferenza comunitaria, ma si verificherebbe una preferenza a vantaggio dei Paesi terzi.

Infatti, mentre per questi ultimi nulla impedirebbe di concedere sovvenzioni per lo meno sino a raggiungere un prezzo di offerta tale da non fare scattare il congegno del prezzo limite, la stessa cosa non sarebbe consentita ai Paesi membri a prezzo alto. Tale constatazione porta come conseguenza che, se si vuole realizzare in maniera equa il principio della preferenza comunitaria, è necessario far sì che un Paese membro a prezzo alto possa esportare negli altri Paesi della Comunità ad un prezzo tale da essere agevolato nei confronti di un Paese terzo esportatore.

Su di un principio analogo sono basate le restituzioni che uno Stato membro può concedere alle proprie esportazioni verso Paesi terzi aventi prezzi più bassi in caso di eccedenze difficilmente collocabili sul mercato della Comunità, senza arrecare turbative di mercato ».

Tali principi vengono espressi dai vari articoli dei due disegni di legge che brevemente vengono qui illustrati.

Articolo 1: prevede la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 13/16 (latte e prodotti lattiero-caseari) ad esclusione del latte e della crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, per i quali al momento non rendesi applicabile il citato regolamento comunitario, in quanto tali prodotti costituivano oggetto di una distinta regolamentazione che, secondo le norme stabilite dal regolamento stesso, sarà adottata dal Consiglio della CEE anteriormente al 1° luglio 1965 e sarà posta in applicazione al più tardi entro il 1° dicembre 1965.

Articolo 2: si stabilisce l'applicazione dei dazi della vigente tariffa doganale per i prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 14/64 (carni bovine), nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Infatti tale regolamento prevede, per i prodotti del settore delle carni bovine, un sistema misto di dazi e di prelievi.

Articolo 3: si provvede a sospendere la riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 16/64 (riso).

Articolo 4: vengono stabiliti i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi, e le particolari modalità perchè questi vengano resi di pubblica ragione.

Articolo 5: si disciplinano gli scambi, intercomunitari o non, dei prodotti stessi.

Articolo 6: si prevede la possibilità di concedere all'esportazione i rimborsi previsti dai Regolamenti comunitari di che trattasi e si dà delega al Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, di formare l'elenco dei prodotti da ammettersi eventualmente all'agevolazione, unitamente alla determinazione degli ammontari, e delle norme e condizioni da osservare per usu-

fruire del beneficio. A tale riguardo, è da notare che le disposizioni della Comunità lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di accordare o meno le restituzioni in questione, all'evidente scopo di poter salvaguardare sia la produzione nazionale che il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione.

Articolo 7: si determinano i principi per la fissazione dell'ammontare delle restituzioni di cui al precedente articolo 6, e si stabiliscono le modalità per la pubblicazione di esse.

Articolo 8: si provvede ad instaurare il regime di restituzione in favore della produzione nazionale, per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido e di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione).

Articolo 9: si inquadra nell'ambito delle leggi e dei regolamenti doganali l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle eventuali restituzioni disciplinate dai regolamenti comunitari in esame.

Articolo 10: in attuazione delle analoghe norme comunitarie si prevede la facoltà di subordinare l'importazione e la esportazione dei prodotti di cui al presente disegno di legge, al rilascio di un certificato di importazione, o di esportazione, delegando il Ministro del commercio con l'estero di stabilire l'elenco dei prodotti da sottoporre all'anzidetta disciplina.

Articolo 11: si stabiliscono le modalità e le condizioni per il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo, delegando allo stesso Ministro del commercio con l'estero l'emanazione del relativo decreto.

Articolo 12: si stabiliscono le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai Regolamenti comunitari, quando se ne ravvisi la necessità.

Articoli 13 e 14: si stabiliscono le modalità di mutua assistenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario, nel campo dei prelievi agricoli.

Articolo 15: si stabilisce la procedura di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere, tra l'Amministrazione doganale ed i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi agricoli e delle relative restituzioni, disciplinati dai regolamenti comunitari, estendendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione.

Articolo 16: si provvede a determinare i capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito derivante dall'applicazione dei prelievi agricoli in questione.

Articolo 17: si prevede l'ammontare della spesa derivante dalla corresponsione di eventuali rimborsi in favore dei prodotti agricoli esportati, precisandone i mezzi di copertura, e si delega il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articoli 18, 19 e 20: vengono apportati alcuni emendamenti ad alcuni articoli dei precedenti decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181 (convertiti rispettivamente nelle leggi 28 settembre 1962, n. 1433 e 3 novembre 1963, n. 1463) relativi all'instaurazione dei prelievi nei settori dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova, ai fini di un miglioramento tecnico dei testi, in armonia con la regolamentazione comunitaria e con le norme dettate con l'unito disegno di legge.

Articolo 21 del decreto-legge e articolo 22 del disegno di legge Salari: viene stabilita la data di entrata in vigore dei provvedimenti e del loro effetto dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari.

Articolo 21 del disegno di legge Salari: provvede ad estendere al regime dei prelievi l'applicazione dei benefici doganali stabi-

liti dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, pel territorio della provincia di Gorizia.

È difficile stabilire se e come i meccanismi dei prelievi si siano dimostrati funzionali, giovevoli e in che misura perchè mancano finora elementi di sicuro giudizio.

Una certa fase sperimentale è comunque necessaria e d'altronde i vari problemi di interesse comunitario non possono essere analizzati se non nel quadro di una loro visione globale.

* * *

In seno alla 5^a Commissione e in occasione dell'esame del disegno di legge numero 946 sono state affacciate da alcuni componenti (senatori Fortunati, Trabucchi, Bertoli, Bonacina, Artom, Pirastu, Pecoraro) serie obiezioni circa la legittimità di provvedere all'emanazione di un decreto-legge prima che sia trascorso il termine di decadenza di un altro decreto-legge emanato in precedenza sulla stessa materia.

A questo proposito si ricorda che il Governo aveva già emanato in data 23 ottobre 1964 il decreto-legge n. 1014, avente identico oggetto e contenuto, che il Senato aveva poi convertito in legge nella seduta del 4 dicembre 1964.

Era intanto mancata l'approvazione da parte della Camera dei deputati in conseguenza delle vicende della elezione presidenziale che ha materialmente impedito la discussione del provvedimento.

La posizione critica assunta nei confronti del disegno di legge n. 946 concerne due aspetti.

Il primo riguarda la circostanza che il decreto-legge non provvede a recepire nell'ordinamento italiano tutte le norme contenute nei regolamenti del Consiglio dei ministri della CEE ai quali si fa riferimento.

Il secondo consiste nel fatto che la materia regolata dal decreto-legge di cui si chiede la conversione è identica a quella disciplinata da un precedente decreto-legge decaduto per la mancanza di conversione in legge nel termine costituzionale di 60 giorni.

Ciò equivarrebbe ad ammettere, sia pure in linea teorica, la possibilità che il Governo

legiferi sostituendosi al Parlamento, perchè si prolungherebbe l'efficacia delle norme di un decreto-legge oltre il termine di decadenza stabilito tassativamente dall'articolo 77 della Costituzione.

Pertanto la Commissione finanze e tesoro del Senato, nella seduta del 20 gennaio ultimo scorso, si è pronunciata in favore della soluzione consistente nel chiedere al Governo di presentare un disegno di legge contenente le stesse norme del decreto-legge in esame ovvero, in alternativa, nella presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare

Il Sottosegretario alle finanze onorevole Valsecchi, nella seduta del 22 gennaio, ha dichiarato: 1) che il Governo non ritiene accettabili le obiezioni formulate precedentemente nella Commissione sulla illegittimità costituzionale del decreto-legge di cui si chiede la conversione; 2) che il Governo ha adottato il provvedimento per motivi pratici, ossia per assicurare la continuità nella disciplina dei rapporti cui si riferiscono i regolamenti del Consiglio dei ministri della CEE che, per prassi costante, sono stati sempre recepiti nell'ordinamento nazionale mediante provvedimenti legislativi; 3) che l'articolo 21 del decreto-legge in esame dispone l'entrata in vigore del decreto stesso il 30 dicembre 1964 mentre il precedente decreto-legge n. 1044 è scaduto il 29 dicembre 1964; 4) che il Governo era pertanto contrario alla presentazione di un nuovo disegno di legge.

A seguito di ciò il senatore Salari, non essendo condivisa da tutti i componenti la Commissione la posizione del Governo, ha rinunciato all'incarico di relatore e, in data 28 gennaio, ha presentato il disegno di legge n. 972 insieme al senatore Trabucchi. Successivamente la Commissione stessa ha esaminato il contenuto dei provvedimenti nella seduta del 3 febbraio, mentre nell'altra del 4 febbraio incaricava il sottoscritto di presentare all'Assemblea la relazione sui due disegni di legge, senza giungere ad una indicazione specifica, convinta essere compito dell'Assemblea procedere ad un'autonoma decisione nei confronti del testo da prendere in considerazione.

Il relatore — che, nel brevissimo tempo a sua disposizione, ha cercato di assolvere il meno incompiutamente possibile al suo compito e con assoluta obiettività — nel riferire che nella quasi maggior parte dei componenti della Commissione è radicata la convinzione che l'uso dei decreti-legge vada fatto con parsimoniosa discrezione proprio per le tassative cautele di cui la Costituzione ha voluto con l'articolo 77 affiancarne la possibilità di emanazione, osserva che, pe-

raltro, per il caso considerato ragioni di necessità ed urgenza sono tuttora permanenti e che l'effetto delle norme in discussione decorre dal 1° settembre 1964 per il riso e dal 1° novembre per gli altri settori. Ciò può costituire un elemento meritevole, secondo il parere personale del relatore, di considerazione per una pratica soluzione dei problemi.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso (946)

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

DISEGNO DI LEGGE**Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso (972)****Art. 1.**

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del citato regolamento comunitario numero 13/64.

Art. 2.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alla

graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

Art. 4.

I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

a) che, provenienti da altro Stato membro o dai Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

Art. 6.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 e 3, esportati verso altro Stato membro della Comunità economica europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni, nonchè la misura suddetta possono essere variati con la stessa procedura.

Tuttavia per i prodotti indicati all'articolo 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1° settembre 1964-31 agosto 1965.

Art. 7.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 e 3, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 8.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 3 della presente legge alle industrie nazionali produttrici di amido o di *Quellmehl* (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, un « rimborso alla produzione » per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di *Quellmehl*.

La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento comunitario n. 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di *Quellmehl* siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'articolo 4 della presente legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di *Quellmehl* siano destinate rotture di riso indigene le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge trovano parimenti applicazione secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 10.

L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità economica europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 11.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'articolo 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i

Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Per ottenere il certificato d'importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 12.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 13.

I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi fra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari numero 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 15.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui alla presente legge, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 16.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della presente legge, valutato in lire 4 miliardi

fino al 31 dicembre 1964 e in lire 12 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il secondo paragrafo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 19.

L'articolo 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità economica europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione.

b) Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri del

bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionate nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetta possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 20.

La lettera *b*) dell'articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è rettificata come segue:

« *b*) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili ».

Art. 21.

1) I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 — ultimo comma — della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

2) Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3.